

Riconoscimento civile dei titoli accademici ecclesiastici in Italia: brevi note relative alla sentenza del T.A.R. per la Campania n. 3687 dell'11 aprile 2005.

di Isabella Bolgiani

Con sentenza n. 3687 dell'11 aprile 2005¹, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ha respinto il ricorso presentato da un Baccalaureato in Sacra Teologia, escluso da pubblico concorso per "Istruttore Direttivo di attività socio assistenziali" per mancanza del titolo di studio richiesto ai fini dell'ammissione.

In particolare, il bando di concorso *de qua* individuava tra i requisiti necessari per la partecipazione, il possesso dei "diplomi universitari e/o diplomi di laurea: in scienze dell'educazione, scienza della formazione, psicologia, scienza e tecniche psicologiche, scienze del servizio sociale, progettazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali", o infine – secondo quanto previsto da una successiva integrazione - "il diploma di laurea in Filosofia"².

Al riguardo, il ricorrente ha prospettato come il possesso del titolo di studio di Baccalaureato in Sacra Teologia, regolarmente riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, quale diploma universitario valido per l'ordinamento didattico italiano ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, debba ritenersi equivalente al Diploma in Filosofia, richiamandosi sul punto ad un caso analogo in cui il Consiglio Universitario Nazionale aveva - con apposito provvedimento - riconosciuto l'equipollenza tra il "Diploma di Laurea in Teologia" e la "Laurea in Filosofia"³.

Il tema, che riaccende l'attenzione attorno alle problematiche connesse al riconoscimento dei titoli accademici ecclesiastici rilasciati dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, necessita di alcune brevi precisazioni di inquadramento preliminari.

Al riguardo infatti, com'è noto, l'art. 10.2 dell'Accordo di Villa Madama, ampliando il

¹ La sentenza è consultabile sul sito Osservatorio delle Libertà e delle Istituzioni Religiose (www.olir.it).

² Pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 del 23 dicembre 2003.

³ Punto 15.1, del verbale del CUN n. 61, del 27 giugno 2000, successivo al rinvio - disposto nella seduta del 16 giugno 2000 (verbale n. 60) - dell'esame di specifica istanza di equipollenza "tra diploma di laurea in Teologia e laurea in Filosofia", presentata in data 16 maggio 2000. Nei suddetti verbali nn. 60 e 61 venivano invece accolte - al punto 23 - le richieste di riconoscimento a fini generali, ex D.P.R. n. 175/1994, dei titoli accademici pontifici di Baccalaureato e Licenza in Sacra Teologia.

disposto dell'art. 40 del Concordato del 1929, prevede il riconoscimento, da parte dello Stato, dei “*titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti*”, che siano conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede⁴.

Sulla base di questa disposizione, dunque, il riconoscimento agli effetti civili dei titoli di studio ecclesiastici - stabilito dal Concordato Lateranense per le sole lauree in Sacra Teologia - è stato esteso ai titoli accademici in genere, conseguiti non solo nelle scienze teologiche ma anche nelle altre discipline ecclesiastiche, che – secondo la lettera della previsione in esame – vengano individuate tramite accordo tra le parti contraenti⁵.

Detto compito, affidato ai lavori di una apposita Commissione paritetica Italia – Santa Sede⁶, ha condotto alla conclusione di una specifica intesa, entrata in vigore nell'ordinamento italiano il 16 marzo 1994, con la pubblicazione del D.P.R. n. 175 del 2 febbraio 1994, recante “Approvazione dell'intesa Italia - Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici”⁷.

Questo accordo prevede che “*i titoli accademici di baccalaureato e di licenza*” in Teologia e Sacra Scrittura, “*conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea*”, tramite decreto ministeriale⁸, “*su conforme parere del Consiglio universitario nazionale*”.

Detto riconoscimento, tuttavia, può avere luogo solo previo accertamento della “*parità della durata del corso di studi seguito a quella dell'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello*” e, subordinatamente, alla verifica dell'avvenuto superamento - da parte dell'interessato - di un numero di esami “*pari a non meno di tredici annualità di insegnamento per i titoli*

⁴ Al riguardo, si veda C. CARDIA, *Manuale di Diritto ecclesiastico*, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 428-430; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, Zanichelli, 2003, pp. 424-426; P. Bruno ESPOSITO O.P., *Il riconoscimento civile dei titoli accademici ecclesiastici in Italia: studio per la realizzazione di un pieno pluralismo*, Roma, Millennium Romae, 1996. Cfr. anche T. BERTONE, *Scuole, Istituti ecclesiastici di formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore e titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche*, in AA.VV., *Il nuovo Concordato tra la Santa Sede e l'Italia*, Città del Vaticano, 1987, p. 87 e ss.; F. RIBOLDI, *Titoli di studio ecclesiastici e prospettive di riconoscimento*, in “Religione e Scuola”, 1991, p. 70 e ss.

⁵ Sul punto, si veda G. FELICIANI, *La rilevanza dei titoli accademici pontifici nell'ordinamento italiano*, in *Cristianità e Europa. Miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdocimi*, C. Alzati (a cura di), Vol. II, Roma-Freiburg-Wien, Herder, 2000, pp. 363-375.

⁶ Istituita nel 1987 e poi rinnovata per il triennio 1993-1995, la Commissione suddetta ha trasmesso nel dicembre 1993 le proprie conclusioni alla Segreteria di Stato ed alla Presidenza del Consiglio. La proposta di intesa, dopo essere stata approvata dal Consiglio dei Ministri, è stata quindi comunicata alla Commissione Affari Esteri del Senato; non essendo emerso in tale sede alcuno rilievo, in data 25 gennaio 1994 è avvenuto lo scambio delle note verbali tra l'Ambasciata italiana presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato. Cfr. G. FELICIANI, *Il riconoscimento dei titoli accademici pontifici nella recente intesa Italia-Santa Sede*, in “L'année canonique”, 1995, pp. 277-280.

⁷ In “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 62 del 16 marzo 1994. Al riguardo, G. FELICIANI, *La rilevanza dei titoli accademici pontifici nell'ordinamento italiano*, op. cit., p. 365; inoltre, R. BOTTA, *L'insegnamento delle scienze religiose ed il riconoscimento dei titoli accademici ecclesiastici in Italia*, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2001, 1, pp. 103-125.

⁸ Nel testo originale dell'Intesa: “Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”, ora “Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”.

da riconoscere come *diploma universitario*” e “*pari a non meno di venti annualità*” per i titoli da riconoscere come laurea.

L'intesa in esame, come sottolineato dalla dottrina⁹, si sviluppa in particolare attorno a tre tematiche fondamentali: l'individuazione della “Sacra Scrittura”, quale disciplina ecclesiastica ulteriore rispetto alla Teologia da considerare ai fini del riconoscimento; la definizione dei titoli accademici ecclesiastici da valutare e le condizioni per la loro equivalenza ai titoli previsti dall'ordinamento universitario italiano; ed, infine, la previsione delle procedure da seguire da parte degli interessati per il riconoscimento di detti titoli di studio¹⁰.

Da tale complesso normativo emerge dunque una particolare sensibilità, dimostrata dalle parti contraenti, affinché il riconoscimento agli effetti civili dei titoli accademici pontifici avvenga – pur nel pieno rispetto dell'autonomia delle Facoltà ecclesiastiche – solo laddove sia riscontrabile una tendenziale conformità – sotto il profilo della organizzazione annuale dei corsi e della loro durata – con la struttura complessiva dell'ordinamento universitario italiano. Conformità che si rinviene nelle disposizioni adottate dalla Chiesa Cattolica in materia di organizzazione e funzionamento delle Università e Facoltà ecclesiastiche, secondo quanto previsto in particolare dalla costituzione apostolica “*Sapientia Christiana*”¹¹.

Tale documento pontificio, frutto dello spirito riformatore del Concilio Vaticano II, attua infatti un significativo rinnovamento del modo di concepire le Università e Facoltà ecclesiastiche, finalizzato - nel quadro complessivo della missione di evangelizzazione della Chiesa cattolica¹² - a renderle centri di insegnamento e di ricerca scientifica a tutti gli effetti¹³.

In questa prospettiva la Costituzione e le relative Norme applicative hanno provveduto a delineare al riguardo varie disposizioni, strutturate in una prima serie di articoli comuni ed in una seconda parte di previsioni speciali dedicate alle singole Facoltà, che appaiono dirette a garantire l'impegno ed il valore scientifico degli studi svolti in tali centri accademici.

⁹ Si veda, al riguardo, G. FELICIANI, *La rilevanza dei titoli accademici pontifici nell'ordinamento italiano*, op. cit., p. 371.

¹⁰ In particolare, l'art. 2, comma 2, dell'intesa in esame prevede che l'interessato debba “*produrre il titolo accademico conseguito corredato dall'elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla Facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede*”. Sul punto, si veda A.G. CHIZZONITI, *Le certificazioni confessionali nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, Vita e Pensiero, 2000, p. 280, il quale sottolinea come - ai fini dell'effetto certificativo statale - “*il solo atto di origine ecclesiastica non sia sufficiente a sostanziare l'equipollenza del titolo al corrispondente statale*”, occorrendo l'emissione di apposito atto amministrativo di riconoscimento, disposto ai sensi della procedura citata e sulla base della produzione della documentazione indicata.

¹¹ IOANNES PAULUS II, *Constitutio Apostolica Sapientia Christiana de studiorum Universitatibus et Facultatibus ecclesiasticis*, in *AAS* 71, 1979, pp. 300-520.

¹² L'art. 1 di tale Costituzione, infatti, afferma che: “*La Chiesa, per compiere la missione evangelizzatrice affidatale da Cristo, ha il diritto e il dovere di erigere e promuovere Università e Facoltà, che da essa dipendano*”. Cfr., al riguardo, la *Presentazione della Legge, da parte del Card. Gabriel M. Garrone*, in “*Seminarium*”, n.s. 19, 1980, pp. 330-331.

¹³ Su questi temi si veda P.B. ESPOSITO O.P., *Il riconoscimento civile dei titoli accademici ecclesiastici in Italia: studio per la realizzazione di un pieno pluralismo*, op. citata, p. 103; inoltre, A. TALAMANCA, *La Costituzione “Sapientia Christiana” tra tradizione ed innovazione*, in “*Il Diritto ecclesiastico*”, II, 1983, pp. 203-204.; A. POMPEI, *Natura e finalità specifiche delle Università e Facoltà ecclesiastiche*, in “*Seminarium*”, n.s. 19, 1980, p. 417.

Le norme generali hanno stabilito, tra gli altri, i requisiti per l'ammissione degli studenti ai corsi e l'articolazione di base dell'ordinamento di studi in tre cicli successivi, finalizzati al conseguimento dei gradi accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato. Per quanto concerne invece le disposizioni speciali, una particolare attenzione viene dedicata alla Facoltà di Sacra Teologia, in riferimento alla quale vengono previsti gli specifici obiettivi formativi dei diversi cicli di studio e la durata minima degli stessi¹⁴.

Tanto premesso, al fine di analizzare le problematiche connesse alla pronuncia in esame, occorre sottolineare come, anche in seguito alla conclusione del nuovo Concordato e della sopra indicata intesa del 1994, sia stato confermato dalle parti il principio del riconoscimento a fini generali dei titoli accademici, non risultando contenute nelle norme suddette indicazioni in ordine agli specifici effetti che tale riconoscimento possa produrre nell'ordinamento italiano¹⁵.

Pertanto, la giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno continuato ad applicare al riguardo – sebbene con formula parzialmente modificata in seguito all'Accordo di Villa Madama – il principio adottato sotto il vigore del Concordato del 1929¹⁶; detto principio rivisitato stabilisce che nei casi in cui una norma di legge attribuisca un qualche effetto al possesso di un titolo accademico, senza riferirlo alla disciplina in cui sia stato conseguito, l'effetto si produrrà anche per i titoli ecclesiastici accademici di pari livello in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche determinate d'accordo tra le parti¹⁷.

In alcuni casi, tuttavia, lo Stato italiano ha proceduto con appositi provvedimenti unilaterali

¹⁴ In particolare, è previsto un primo ciclo di studi, diretto ad offrire una visione organica e sistematica della materia, avente durata complessiva di cinque anni (o dodici semestri) o - nel caso di previo svolgimento di un biennio filosofico - di tre anni (o sei semestri). Tale ciclo si conclude con il conseguimento del grado accademico di Baccalaureato. Il secondo ciclo, che viene definito di specializzazione in quanto vengono approfondite sezioni determinate delle materie teologiche, si protrae invece per due anni (o quattro semestri) e si chiude con il grado accademico di Licenza specializzata. Infine, viene considerato un terzo ciclo di studi, dedicato al perfezionamento della formazione scientifica, la cui durata è però lasciata indeterminata dalle norme in esame, che si richiamano al riguardo ai diversi statuti delle singole Università. Al riguardo, P. DEZZA, *La Sapientia Christiana e gli studi teologici*, in "Rassegna di Teologica", n. 20, 1979, p. 323.

¹⁵ Al riguardo, si veda G. FELICIANI, *La rilevanza dei titoli accademici pontifici nell'ordinamento italiano*, op. cit., p. 373, che sottolinea come non si possa criticare la "mancata indicazione nell'intesa dei casi in cui una laurea purchessia produce effetti nell'ordinamento italiano, dal momento che, una volta fatta salva l'indicata equipollenza, la loro determinazione è di esclusiva competenza dello Stato".

¹⁶ Cfr. A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 1979, p. 240, secondo cui "nei casi in cui una norma di legge preveda un qualche effetto dal conseguimento di una laurea qualsiasi, senza connetterlo alla disciplina in cui la laurea sia stata conseguita, l'effetto di produrrà anche per i laureati in teologia".

¹⁷ Così, G. FELICIANI, *La rilevanza dei titoli accademici pontifici nell'ordinamento italiano*, op. cit., p. 367. In questo senso si veda, inoltre, Consiglio di Stato, parere n. 378 del 16 marzo 1994, il quale si è espresso positivamente in ordine alla considerazione del titolo di Licenza in Teologia o Sacra Scrittura quale titolo valido per la partecipazione a concorsi per la copertura di posti di ricercatore universitario. *Contra*, Consiglio di Stato, sentenza n. 1837, del 5 novembre 1987. Su questi temi, cfr. R. BOTTA, *L'insegnamento delle scienze religiose ed il riconoscimento dei titoli accademici ecclesiastici in Italia*, op. cit., p. 115, il quale sottolinea come il riconoscimento dei titoli accademici ecclesiastici "sembra funzionale a conferire alla laurea in Teologia, conseguita presso una Università confessionale, lo stesso valore legale che hanno le lauree conseguite nelle Università statali nelle varie discipline, pur in assenza di una laurea analoga rilasciata da tali Università".

ad attribuire rilevanza ai titoli accademici ecclesiastici per effetti specifici¹⁸. Ciò si spiega sia in relazione, sebbene indiretta, con le norme pattizie in tema di riconoscimento a fini generali, ma anche e soprattutto in ossequio all'implicito, e tuttavia chiaro riconoscimento, contenuto nell'Accordo di Villa Madama, della capacità della Santa Sede “*di dare vita nel proprio ordine ad istituzioni di livello universitario*”¹⁹. Considerazione quest'ultima confermata anche dal recente decreto 2 luglio 2004²⁰, con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha riconosciuto la Pontificia Università Lateranense quale “*istituzione universitaria di particolare rilevanza scientifica internazionale*”, stabilendo l'equipollenza – nella fattispecie con riferimento all'area delle materie giuridiche - tra i titoli rilasciati dalla Facoltà di Diritto Civile²¹ istituita presso la stessa e le lauree in Scienze Giuridiche e Giurisprudenza conferite dalle università italiane²².

Nel caso affrontato dalla recente pronuncia del Tribunale amministrativo per la Regione Campania, tuttavia, sembra profilarsi un nuovo aspetto di questa problematica, posto che la pretesa del ricorrente di partecipare al concorso in questione in forza del titolo accademico ecclesiastico di Baccalaureato in S. Teologia, dovrebbe applicarsi ad una fattispecie in cui sono stati richiesti, dal bando di concorso in esame, precisi e specifici titoli di studio ai fini dell'ammissione dei candidati. Infatti il ricorrente, stante l'assenza di un provvedimento legislativo o ministeriale relativo alla specifica equipollenza tra il titolo ecclesiastico posseduto e la laurea in Filosofia prevista dal bando di concorso, una volta ottenuto il provvedimento ministeriale di

¹⁸ Così ha disposto, ad esempio, il Decreto 18 novembre 1994, del Ministero della Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, concernente l'“*Equipollenza del diploma di psicologia clinica rilasciato dalla Pontificia Università salesiana al corrispondente titolo accademico rilasciato dalle università italiane*” (“Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 286 del 7 dicembre 1994, p. 14), il quale ha provveduto a riconoscere il diploma rilasciato dalla Scuola Superiore di psicologia clinica della Pontificia Università Salesiana come “*equivalente, ai fini dell'esercizio della attività di psicoterapeuta, al corrispondente titolo accademico rilasciato dalle università italiane*”.

¹⁹ In questo senso, G. FELICIANI, *La rilevanza dei titoli accademici pontifici nell'ordinamento italiano*, op. cit., p. 369. Al riguardo è stato inoltre sottolineato come, in tali ipotesi di riconoscimento ad effetti specifici, si è in presenza non dell'attribuzione di un “*potere di certificazione di natura statale*”, che se sussistente “*non potrebbe che svolgere una funzione a carattere generale*”, bensì nel campo più ristretto “*del riconoscimento di un atto proveniente da un ordinamento esterno necessario per la determinazione di singoli procedimenti amministrativi?*” (così, A.G. CHIZZONITI, *Le certificazioni confessionali nell'ordinamento giuridico italiano*, op. cit., p. 283).

²⁰ *Riconoscimento della Pontificia Università Lateranense, con sede nello Stato Città del Vaticano, quale istituzione universitaria di particolare rilevanza scientifica internazionale* (“Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 161 del 2 luglio 2004); in particolare, detto decreto è stato disposto in attuazione dell'art. 2 della legge 5 marzo 2004, n. 63, che ha stabilito l'equipollenza ai corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle università italiane dei “*titoli accademici di laurea e laurea specialistica, conseguiti nell'area delle materie giuridiche, presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale*”. Tale riconoscimento richiede la previa verifica della conformità dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati da quelle italiane, nonché la condizione “*che le attività di insegnamento siano impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente delle università italiane*”.

²¹ Oltre alla richiamata Facoltà di Diritto Civile, presso la Pontificia Università Lateranense sono istituite, in particolare, le Facoltà di Sacra Teologia, Diritto Canonico, Filosofia, Scienze dell'Educazione e Psicologia, nonché il Pontificio Istituto Superiore di Latinità.

²² Al riguardo, il Consiglio Universitario Nazionale, previamente consultato dal MIUR in ordine al riconoscimento dei corsi di studio in Giurisprudenza attivati da detta Università Pontificia, ha sottolineato – nel parere favorevole del 27 maggio 2004 - “*la rilevante dimensione internazionale*” della stessa, che risulta “*espressa tra l'altro nei collegamenti con istituzioni universitarie in tutto il mondo, attraverso accordi di incorporazione, aggregazione, affiliazione e paternariato*”.

riconoscimento del suddetto titolo in Sacra Teologia quale Diploma universitario, ha poi affermato l'equivalenza tra le due discipline sopra considerate, richiamandosi ad un parere espresso in un precedente caso dal C.U.N., il quale – come già anticipato – aveva dichiarato l'equivalenza tra il “Diploma di Laurea in Teologia” e la “Laurea in Filosofia”.

Trascurando per un momento il profilo della pretesa equipollenza tra i diversi gradi di studio invocati nel caso in esame, sembra tuttavia doveroso sottolineare come, il richiamato parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, sebbene rilevante, non possa tuttavia considerarsi determinante nella fattispecie in esame.

Ciò in quanto l'esclusione del ricorrente dal bando in esame appare in realtà conseguenza obbligata, posto che l'avvenuto riconoscimento ministeriale di un titolo accademico ecclesiastico, quale titolo valido per l'ordinamento italiano ai sensi delle procedure previste dall'intesa citata, non implica la conseguente equipollenza dello stesso con quello conseguito in altre discipline, laddove manchi, come già anticipato, una disposizione legislativa o ministeriale avente carattere generale relativa all'eventuale equivalenza invocata.

Né del resto, nella fattispecie in esame, stante l'assenza di uno procedimento specifico da parte del C.U.N. diretto alla verifica in concreto dei requisiti richiesti per il suddetto riconoscimento, detta equipollenza poteva ritenersi sussistente solo in forza del citato parere espresso da questo organo in un precedente caso analogo. Tale pronuncia, infatti, pur rappresentando un autorevole orientamento per il Ministero, non può tuttavia essere considerata come un atto di riconoscimento di carattere generale, riguardando comunque un caso specifico e risultando, in particolare, quale provvedimento emesso *ad personam*, insuscettibile in quanto tale di applicazione analogico-estensiva²³.

In relazione al caso di specie, occorre anche effettuare un'ulteriore sottolineatura, concernente il tema dell'equipollenza in materia di titoli di studio sotto il profilo particolare dei requisiti richiesti per la partecipazione a pubblici concorsi.

Secondo una giurisprudenza tendenzialmente consolidata²⁴, infatti, benché un bando di concorso non preveda espressamente - ai fini dei requisiti di ammissione - la possibilità di ritenere validi i titoli di studio equipollenti a quelli indicati dallo stesso, detta equivalenza deve comunque essere riconosciuta laddove sia espressamente prevista da norme di legge o altre disposizioni di carattere generale.

²³ Nel caso di specie, al contrario il ricorrente ha sostenuto che il parere del CUN in questione - posta la dubbia interpretazione della clausola contenuta nel bando di concorso in esame - avrebbe potuto indirizzare la decisione nel senso di privilegiare una lettura estensiva di tali disposizioni, al fine di consentire la partecipazione a dette selezioni del maggior numero possibile di candidati.

²⁴ Si veda di recente, al riguardo, TAR per la Campania, sentenza 17 febbraio 2005, n. 2045; ed ancora, TAR per la Campania, sentenza 7 ottobre 2005.

In particolare, il Consiglio di Stato²⁵ ha affermato al riguardo come, sebbene il bando si ponga quale “*lex specialis*” rispetto alla procedura concorsuale, le eventuali disposizioni sull’equipollenza - che risultino da un provvedimento legislativo o amministrativo di carattere generale - debbano ritenersi dotate di “*un’efficacia integrativa automatica*”²⁶ delle previsioni contenute nel bando stesso, anche qualora non sia previsto un espresso richiamo a tale eventualità.

Anche sotto questo ulteriore aspetto, dunque, sebbene non espressamente evidenziato dalla sentenza in questione, il TAR Campania - stante l’assenza di una previsione generale di riconoscimento dell’equipollenza *de qua* - non poteva che concludere nel senso del rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente in considerazione della pretesa applicazione del bando di concorso con riferimento a titoli di studio diversi da quelli previsti, ancorché invocati come equipollenti.

Degna di nota è infine la presunta equivalenza tra il Baccalaureato in Teologia, riconosciuto quale Diploma universitario in Sacra Teologia, e la Laurea in Filosofia, sotto il profilo dei differenti gradi accademici messi a confronto.

Al riguardo, infatti, la citata intesa del 1994 ha previsto, come già anticipato, la possibilità – in presenza di condizioni predeterminate sopra richiamate - del riconoscimento ministeriale del titolo di Baccalaureato come corrispondente al grado accademico di Diploma universitario, laddove per contro, nel caso di specie, una volta ottenuto tale riconoscimento, la pretesa equipollenza invocata dal ricorrente si è riferita al più elevato grado di Diploma di laurea.

Questo tema non è stato tuttavia direttamente affrontato dalla sentenza in questione, la quale si è limitata ad affermare sul punto come - in assenza dei presupposti normativi ed amministrativi sopra citati - il titolo di studio in possesso del ricorrente fosse “*diverso da quelli prescritti dal bando e non equipollente ad alcuno di essi*”.

Al riguardo, astraendo dal caso di specie, si potrebbe comunque ipotizzare il verificarsi in materia di prossimi sviluppi, in considerazione dell’avvenuta riforma del sistema universitario italiano per effetto del Decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999²⁷ e del successivo recente Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004, contenente “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli*

²⁵ Cfr., in questo senso, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 31 dicembre 2003, n. 9269, che ha sottolineato, inoltre, al riguardo come “*l’equipollenza di un titolo di studio ad un altro debba risultare da un provvedimento legislativo o amministrativo che la dichiari formalmente, restando escluso che sia rimesso all’amministrazione di valutare, volta per volta, se il titolo posseduto e presentato dal candidato sia idoneo a consentire la partecipazione al concorso*”; ed ancora, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 27 febbraio 2001, n. 1069.

²⁶ Così, la citata sentenza del TAR per la Campania del 17 febbraio 2005, n. 2045.

²⁷ “*Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei*” del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (“*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*” n. 2 del 4 gennaio 1999).

atenei”²⁸, i quali hanno senza dubbio in parte modificato gli equilibri esistenti al riguardo.

Per effetto dell'avvenuta riforma²⁹ l'offerta didattica delle Università italiane risulta attualmente articolata infatti in un triennio di base, finalizzato ad assicurare un'adeguata preparazione a livello di metodi e contenuti scientifici generali, nonché a garantire l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, terminato il quale viene conseguita la c.d. Laurea (di primo livello).

Tale triennio può quindi essere seguito da un eventuale biennio specialistico, il quale – secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6 del recente D.M. n. 270 del 2004 - ha “*l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici*”; alla conclusione di tale biennio in viene conferita la c.d. “Laurea Magistrale”³⁰.

Cardine dell'architettura del nuovo sistema appare l'introduzione dei crediti formativi universitari (C.F.U.)³¹, i quali implicano – ai fini del conseguimento dei titoli di studio suddetti – l'acquisizione, rispettivamente, di 180 crediti per la Laurea (di primo livello) e di ulteriori 120 crediti per la Laurea Magistrale³², con conseguente previsione della durata pari a tre e due anni dei relativi corsi di studio³³. Detto sistema, diffuso a livello europeo dal c.d. “Processo di Bologna”³⁴, ha iniziato a produrre i suoi primi riflessi anche sull'ordinamento delle Università e Facoltà pontificie, attraverso la progressiva adozione presso questi istituti dell'E.C.T.S. (*European Credits Transfert System*), il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti universitari³⁵.

A fronte del nuovo assetto dell'ordinamento accademico italiano sopra descritto sembra

²⁸ In “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 266 del 12 novembre 2004.

²⁹ Sul punto, per un raffronto tra il nuovo modello didattico e l'assetto previgente, A. MONTI, *Rapporto sull'Istruzione Universitaria in Italia. I costi e i rischi della riforma*, A. Monti – A. Briganti (a cura di), ed. Franco Angeli, 2002, pp. 20-28.

³⁰ Tale Laurea Magistrale, introdotta dal D.M. n. 270 del 2004, ha sostituito la precedente la Laurea Specialistica prevista dal D.M. n. 509 del 1999.

³¹ Secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del citato D.M. n. 270 del 2004 “*al credito formativo universitario [...] corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente*”.

³² Così dispone l'art. 7 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004; l'art. 7 del D.M. n. 509 del 1999 prevedeva, invece, una diversa formulazione, secondo cui “*per conseguire la laurea specialistica lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di specializzazione*”.

³³ Stabilisce in questo senso l'art. 8 del citato decreto, il quale prevede, inoltre, che per ogni corso di studio sia definita una durata normale in anni proporzionale al numero totale dei crediti. Viene lasciata all'autonomia delle singole Università la previsione degli aspetti organizzativi dei singoli corsi di studio, tra cui l'elenco degli insegnamenti offerti, gli obiettivi specifici di formazione, nonché la determinazione dei crediti da assegnate alle specifiche attività formative (art. 12), considerato in ogni caso che “*la quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente [...] è convenzionalmente fissata in 60 crediti*” (art. 5).

³⁴ Questo processo, fondato sulla Dichiarazione - sottoscritta a Bologna il 19 giugno 1999 - dai Ministri dell'Istruzione di 29 Paesi europei tra cui l'Italia, consiste in un imponente percorso di armonizzazione dei vari sistemi di istruzione, finalizzato a creare un'Area Europea dell'Istruzione Superiore. Tra gli obiettivi individuati da tale Dichiarazione risulta significativa, in particolare, la previsione della diffusione a livello europeo del sistema di crediti didattici basato sugli ECTS.

³⁵ Si vedano al riguardo, a titolo esemplificativo, i piani di studio della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense (http://cms.pul.it/pul_file/var/intranet/storage/original/application/phpywuTx2.doc), dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (http://www.upra.org/archivio_pdf/programma_teologia_2005-2006.pdf); nonché della Pontificia Università Gregoriana (<http://www.unigre.urbe.it/pug/teologia/Teologia.htm>) e della Pontificia Università Antonianum (<http://www.antonianum.ofm.org/teologia/informazioni.html>).

dunque opportuno interrogarsi in merito a quali eventuali effetti tale modificato sistema potrà produrre sul complesso delle disposizioni concernenti il riconoscimento dei titoli accademici ecclesiastici.

Non solo i titoli universitari relativi all'ordinamento italiano, considerati dall'intesa in esame, sono stati infatti sostituiti da nuovi gradi accademici, ma detti gradi vengono raggiunti, ai sensi delle disposizioni vigenti, in seguito ad un percorso di studi differente, considerato che il conseguimento della Laurea triennale rappresenta, rispetto al regime precedente alla riforma, un *iter* obbligato - nell'ambito delle facoltà umanistiche, quali sono per definizione la Teologia e la Sacra Scrittura - a prescindere dal successivo eventuale conseguimento della Laurea Magistrale. Quest'ultima, infine, implica attualmente un numero di anni di studio complessivo superiore rispetto al passato, essendo richiesto per il conseguimento di tale titolo accademico più elevato lo svolgimento di un percorso di studi della durata d'insieme di cinque anni³⁶.

Pertanto, pur sottolineando da un lato come l'intesa del 1994 appaia uno strumento tendenzialmente ancora idoneo a sostenere i nuovi equilibri determinati dalla riforma, prevedendo ai fini del riconoscimento dei titoli accademici ecclesiastici una "*rigorosa procedura*"³⁷ amministrativa basata sulla sussistenza di precisi requisiti formali³⁸, tuttavia occorre rilevare - dall'altro - come, avendo tali innovazioni in parte modificato lo spirito di fondo dell'ordinamento universitario italiano, si delinei attualmente con contorni sempre più precisi la necessità di avviare un procedimento di revisione della materia ad opera delle parti interessate³⁹.

Da ultimo, tornando al caso di specie, considerata l'assenza nel bando *de quo* di una indicazione relativa al possesso di un titolo accademico generico per la partecipazione al pubblico concorso in questione e stante altresì la previsione di specifici titoli di studio indicati come presupposti richiesti per l'ammissione, può pertanto ritenersi legittima, nel quadro dell'attuale ordinamento giuridico sopra delineato, l'esclusione del ricorrente dal concorso in esame. Infatti, posto che l'avvenuto riconoscimento del Baccalaureato in Teologia, quale diploma universitario valido per l'ordinamento didattico italiano, non implica - per i motivi già esposti - in mancanza di

³⁶ Sotto tale profilo, tuttavia, si sottolinea come, secondo quanto già previsto dalla costituzione apostolica "*Sapientia Christiana*", per il conseguimento dei gradi di Baccalaureato e di Licenza in S. Teologia presso le Università e Facoltà Ecclesiastiche il percorso di studi necessario, come sopra ricordato, risulti in ogni caso di durata complessiva uguale (3+2), se non superiore in mancanza del previo svolgimento di un biennio filosofico di formazione (5+2), a quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per l'ottenimento, rispettivamente, della Laurea di primo livello e di quella Magistrale.

³⁷ Così, G. FELICIANI, *La rilevanza dei titoli accademici pontifici nell'ordinamento italiano*, op. cit., p. 374.

³⁸ Tali requisiti concernono, come già anticipato, la verifica della durata dei corsi e l'accertamento del numero degli esami sostenuti (art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 175/1994)

³⁹ Al riguardo, G. FELICIANI, *Il riconoscimento dei titoli accademici nella recente intesa Italia-Santa Sede*, op. cit., p. 280, sottolinea, con riferimento al tema delle discipline ecclesiastiche considerate dall'intesa, come quest'ultima "*non pretenda di disciplinare in modo esauriente e definitivo la materia*", costituendo - per espressa dichiarazione delle parti - solo "*una prima attuazione*" della disciplina concordataria, suscettibile dunque di futuri sviluppi. In questo senso, cfr. R. BOTTA, *L'insegnamento delle scienze religiose ed il riconoscimento dei titoli accademici ecclesiastici in Italia*, op. cit., nota 34, p. 117.

un provvedimento generale legislativo o ministeriale l'equipollenza del medesimo con il Diploma di laurea invocato nella fattispecie in questione, il Tribunale Amministrativo adito non poteva che concludere nel senso del rigetto dell'istanza avanzata, risultando il titolo di studio in possesso del ricorrente diverso da quelli prescritti come necessari dal bando di concorso in esame⁴⁰ e non sussumibile, come sottolineato, tra gli stessi per via analogica.

⁴⁰ Sul punto, si veda anche il recente Decreto interministeriale 5 maggio 2004, concernente l'*Equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici* ("Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 196 del 21 agosto 2004).